

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**  
**DELLA FONDAZIONE PESCARABRUZZO**

## Sommario

TITOLO I - PREMESSE.....	3
1. Ambito di applicazione .....	3
TITOLO II - PRINCIPI GENERALI.....	3
2. Finalità del processo di gestione del patrimonio .....	3
TITOLO III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO .....	3
3. Separazione ruoli e responsabilità .....	3
4. Comitato di indirizzo.....	4
5. Consiglio di amministrazione.....	4
6. Struttura operativa interna .....	4
TITOLO IV - INVESTIMENTI .....	5
7. Composizione degli investimenti.....	5
8. Criteri di selezione degli investimenti .....	5
9. Diversificazione degli investimenti .....	5
10. Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti .....	5
11. Operazioni in derivati .....	6
12. Investimenti strategici .....	6
TITOLO V - MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO .....	6
13. La gestione diretta .....	6
14. La gestione indiretta .....	6
TITOLO VI - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR.....	6
15. Principi di selezione degli intermediari abilitati .....	6
16. Principi di selezione dell' <i>advisor</i> .....	7
17. Conflitto di interessi .....	7
TITOLO VII - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE .....	7
18. Monitoraggio .....	7
19. Rendicontazione .....	8
TITOLO VIII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA .....	8
20. Pubblicità .....	8
21. Norma transitoria .....	8

## TITOLO I - PREMESSE

### 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Fondazione Pescarabruzzo, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri ed al Protocollo d'Intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deliberato dal Consiglio ACRI nella seduta dell'11 marzo 2015.

## TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

### 2. Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità, ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza ed eticità.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
  - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
  - c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
  - d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Nelle scelte di investimento, la Fondazione:
  - a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro con orizzonte temporale di lungo periodo;
  - b) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico, in modo da conservare il valore del patrimonio nel tempo ed ottenerne un'adeguata redditività;
  - c) adotta criteri che tengano conto anche del grado di responsabilità sociale degli investimenti;
  - d) osserva adeguati criteri di diversificazione del rischio, perseguendo obiettivi di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un adeguato flusso di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
  - e) può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

## TITOLO III - ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

### 3. Separazione ruoli e responsabilità

1. Il Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

2. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

#### **4. Comitato di indirizzo**

1. Sono di competenza del Comitato di indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche strategiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
  - a) definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
  - b) determinazione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, degli accantonamenti al fondo stabilizzazione erogazioni;
2. Il Comitato di indirizzo verifica periodicamente se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
3. Il Comitato di indirizzo provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 7 c. 1 dello Statuto.

#### **5. Consiglio di amministrazione**

1. E' di competenza del Consiglio di amministrazione la traduzione operativa della politica strategica degli investimenti definita preliminarmente dal Comitato di Indirizzo.
2. In particolare, con il supporto della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di amministrazione:
  - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Comitato di indirizzo;
  - b) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
  - c) il monitoraggio periodico sugli investimenti, sulla base di apposita reportistica predisposta dalla Struttura operativa interna;
  - d) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
  - e) l'individuazione, secondo i criteri definiti dal Comitato di indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio, ove ritenuto opportuno;
  - f) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
  - g) la valutazione periodica dei gestori, laddove presenti;
  - h) la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nel TITOLO VI.
3. In caso di urgenza il Presidente della Fondazione, sentito il Segretario Generale, se nominato, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

#### **6. Struttura operativa interna**

1. Nell'ambito della struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di amministrazione, specificatamente dedicata alle seguenti funzioni:
  - a) curare la gestione delle attività di tesoreria, verificando le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi;
  - b) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione;

- c) monitorare l'andamento degli investimenti e sorvegliare i rischi e le performance degli stessi, collaborando con l'eventuale advisor;
- d) predisporre report informativi e di monitoraggio degli investimenti da sottoporre agli Organi;
- e) predisporre i budget infrannuali e di fine anno per monitorare soprattutto l'andamento dei ricavi;
- f) controllare l'attività dei gestori, qualora presenti, e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- g) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici.

## **TITOLO IV - INVESTIMENTI**

### **7. Composizione degli investimenti**

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e medio-lungo termine, quotati e non quotati. I primi sono investimenti non immobilizzati ed hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo, mentre i secondi – tra cui rientrano anche gli investimenti "strategici" – sono immobilizzati ed hanno caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale.

### **8. Criteri di selezione degli investimenti**

1. Le decisioni di investimento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative.
2. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche strategiche di impiego del patrimonio definite dal Comitato di indirizzo, il Consiglio di amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
  - a) coerenza con le finalità della Fondazione;
  - b) grado di rischio nelle sue diverse componenti;
  - c) grado di redditività netta attesa;
  - d) flusso di liquidità periodico;
  - e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
  - f) grado di liquidabilità dell'investimento.

### **9. Diversificazione degli investimenti**

1. Gli investimenti che compongono il portafoglio finanziario della Fondazione sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

### **10. Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti**

1. La Fondazione ha un approccio prudentiale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.
2. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale; nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il comma 4 è stato inserito in accordo al Protocollo d'Intesa tra MEF ed ACRI deliberato dal Consiglio ACRI nella seduta dell'11 marzo 2015.

### 11. Operazioni in derivati

1. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è consentito per finalità di copertura o per operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.<sup>2</sup>

### 12. Investimenti strategici

1. Rientrano, in particolare, fra gli investimenti strategici la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nonché quelli definiti tali dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
2. In particolare, nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale. La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società bancarie partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

## TITOLO V - MODALITA' DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

### 13. La gestione diretta

1. La gestione finanziaria del patrimonio può essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso modalità operative interne, separate ed autonome rispetto a quelle adottate per le altre attività istituzionali della Fondazione. In tal caso la struttura operativa interna, specificamente dedicata, esercita le funzioni di cui al precedente art. 6, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario generale, se nominato.

### 14. La gestione indiretta

1. La Fondazione, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi di *advisors* e/o affidare in tutto o in parte la gestione ad intermediari abilitati. In tal caso, gli intermediari abilitati saranno scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, di seguito riportati.

## TITOLO VI - PRINCIPI DI SELEZIONE DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI E DELL'ADVISOR

### 15. Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione degli intermediari abilitati avviene sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dal Comitato di indirizzo, fra i quali assumono rilievo per la valutazione dei candidati:
  - a) il curriculum societario (assetto e solidità economico/finanziaria dell'intermediario; competenze ed esperienze specifiche; caratteristiche dell'eventuale gruppo di appartenenza; ecc)
  - b) le caratteristiche del team che si candida ad affiancare le scelte della Fondazione (struttura organizzativa; numero delle risorse dedicate; competenza dei singoli componenti; esperienze acquisite; ecc)
  - c) la massa di risparmio gestita;

---

<sup>2</sup> Articolo inserito in accordo al Protocollo d'Intesa tra MEF ed ACRI deliberato dal Consiglio ACRI nella seduta dell'11 marzo 2015.

- d) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
  - e) gli strumenti di controllo dei rischi;
  - f) le performance finanziarie precedenti;
  - g) la metodologia di reporting e la trasparenza dei risultati;
  - h) l'economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comitato di indirizzo.

#### **16. Principi di selezione dell'*advisor***

1. La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
- a) competenza e professionalità;
  - b) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
  - c) gli strumenti di controllo dei rischi;
  - d) economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di amministrazione, verificate le proposte di almeno due consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.

#### **17. Conflitto di interessi**

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione tiene conto di eventuali situazioni di conflitto di interessi tra i componenti gli Organi e/o la Struttura con delega operativa, nonché il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso degli stessi, da un lato, ed i soggetti esterni, quali intermediari finanziari, gestori proponenti l'investimento e/o consulenti dall'altro.
2. A tal fine la gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte nei 12 mesi precedenti.
3. Il Consiglio di amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario e/o dell'*advisor*.
4. Le situazioni di conflitto di interessi devono essere dichiarate dai soggetti interessati, i quali non possono partecipare alle relative deliberazioni; eventuali situazioni di conflitto di interessi riguardanti la Struttura con delega operativa devono essere riferite al Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO VII - PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE**

#### **18. Monitoraggio**

1. Il Consiglio di Amministrazione, supportato dalla Struttura operativa interna, effettua un monitoraggio periodico sugli investimenti e sulle loro performance.
2. Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente la coerenza degli investimenti con le linee strategiche prefissate.
3. In caso di gestione indiretta, il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i

risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

4. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

#### **19. Rendicontazione**

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

### **TITOLO VIII - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA**

#### **20. Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

#### **21. Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Comitato di Indirizzo.